

REGOLAMENTO (CEE) N. 2782/88 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 1988****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2694/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2757/88⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2694/88 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2694/88 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 220 dell'11. 8. 1988, pag. 27.⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.⁽³⁾ GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 245 del 3. 9. 1988, pag. 37.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 settembre 1988, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	34,69 ⁽¹⁾	
1701 11 90 910	31,87 ⁽¹⁾	
1701 11 90 950	⁽²⁾	
1701 12 90 100	34,69 ⁽¹⁾	
1701 12 90 910	31,87 ⁽¹⁾	
1701 12 90 950	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,3771
1701 99 10 100	37,71	
1701 99 10 910	38,89 ⁽³⁾	
1701 99 10 950	34,66	
1701 99 90 100		0,3771

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Il presente importo è applicabile alle condizioni previste in particolare dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2630/81.